



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (VB)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 2 DEL 12/10/2023

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

IL PRESIDENTE

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 lettera g) dello Statuto del CISS Ossola;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7 "Formazione continua": <1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.>;
- il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 22/10/2022, inerente gli obblighi formativi degli Assistenti Sociali;
- l'articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- gli articoli 54 e 55 del CCNL 16/11/2022, aventi rispettivamente ad oggetto: "Principi generali e finalità della formazione" e "Destinatari e processi della formazione inerenti la formazione";

Considerato che il Consorzio si pone l'obiettivo di valutare le esigenze formative dei diversi gruppi di lavoro e, nei limiti delle risorse economiche a disposizione, si adopera nell'organizzare percorsi in house, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di dipendenti e di progettare con esperti appositamente selezionati corsi effettivamente in grado di rispondere alle esigenze formative espresse;

Visto l'articolo 5, comma 5 del sopra richiamato Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali: <I Consigli regionali dell'Ordine [...] 5. stipulano accordi con soggetti locali pubblici e privati, anche del Terzo Settore, al fine di favorire l'offerta formativa limitatamente ai propri territori [...].>;

Ritenuto, pertanto, opportuno chiedere all'Ordine del Piemonte degli Assistenti Sociali di stipulare una convenzione affinché gli eventi formativi di cui sopra che coinvolgono gli Assistenti Sociali siano maggiormente qualificati e diano luogo al riconoscimento di crediti formativi;

Dato atto che, per le finalità di cui al punto precedente, si è provveduto ad inoltrare istanza al Consiglio Regionale dell'Ordine con nota protocollo n. 9239 del 03/10/2023;

Preso atto che il Consiglio Regionale ha inoltrato, con nota registrata agli atti con protocollo n. 9468 del 09/10/2023, una bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Dato atto che il CISS Ossola, in qualità di componente dell'Associazione Temporanea di Scopo del VCO, composta da CISS Cusio (capofila di Ambito), CISS Ossola e CSSV Verbanò, ha partecipato all'Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2022, presentando un progetto di supervisione professionale individuale e di gruppo destinata agli Assistenti Sociali in servizio e di supervisione organizzativa di équipe multi professionale, chiedendone il finanziamento attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Linea di sub investimento 1.1.4 "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out fra gli operatori sociali";

Atteso che la progettualità presentata è stata finanziata con un importo complessivo pari ad € 210.000,00 e dovrebbe avere avvio nel mese di dicembre;

Preso atto che il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali si riunisce una volta al mese per deliberare le convenzioni e l'accreditamento degli eventi formativi e che la prossima seduta consiliare è prevista per il 14/10 p.v.;

Preso atto, altresì, che, ai sensi del Regolamento sopra richiamato, la richiesta di accreditamento di un evento formativo organizzato dagli enti convenzionati va inoltrata al Consiglio Regionale 45 giorni prima;

Considerato che, nel caso in cui la convenzione con l'Ordine degli Assistenti Sociali venisse approvata nella seduta consiliare del mese di novembre, non vi sarebbero i tempi previsti dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi per il percorso di supervisione di cui sopra;

Acquisiti i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo Unico degli Enti Locali (TUEL), come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012

DECRETA

- 1) di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stipulare la convenzione con il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e finalizzata alla realizzazione di corsi e percorsi formativi in house per gli Assistenti Sociali;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico;
- 4) di dare atto che il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà ratificato dal Consiglio d'Amministrazione entro 10 giorni ai sensi dell'articolo 15, comma 2 lettera g) dello Statuto del CISS Ossola;
- 5) di disporre la pubblicazione del documento sul sito dell'Ente, ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Il sottoscritto Sostituto del Direttore esprime parere favorevole sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE


Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Sonia MANINI)

IL PRESIDENTE
(Giorgio VANNI)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente Decreto è stato affisso all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per 15 giorni consecutivi ex art. 47 c. 1 L. 142/90.

Il Segretario
(Sonia MANINI)

Convenzione per la Formazione Continua degli Assistenti sociali tra

l'Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte (di seguito per brevità CROAS Piemonte)

con sede in Via Fabro 2 – 10122 Torino

rappresentato dal Presidente

e l'Ente/l'agenzia formativa/enti di formazione/il formatore (per brevità Ente/agenzia/formatore)

con sede in _____

codice fiscale/partita IVA _____

rappresentata da _____

Premessa

Gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso alla costante verifica dell'identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale.

- la definizione internazionale adottata dall'International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall'International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) definisce il servizio sociale quale professione basata sulla pratica e disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone;

- la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: "Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro." (art. 9.2);

- i "Global standards for social work education and training" (IASSW-IFSW 2020) intendono promuovere l'integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, capacità di pensiero critico, riflessivo e impegno verso l'apprendimento permanente; - la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati"; e prevede altresì che, al fine di rendere i servizi sociali di qualità soddisfacente, "sono necessari appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell'ambito degli Stati europei";

- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali

(...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, “a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”;

All'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Il Codice Deontologico dell'assistente sociale (2020), nel preambolo, recita: “L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto – riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. [...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione”.

Il Codice Deontologico, inoltre, statuisce l'obbligo della formazione continua “al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico” e quello della corretta rendicontazione della stessa “per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine”. La formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

Visti

1. il DPR 137/12 "Regolamento recante la riforma degli Ordini professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5;
2. il Regolamento per la Formazione Continua degli ~~per gli~~ Assistenti Sociali le “linee di indirizzo coordinamento e attuazione per l'applicazione del regolamento della formazione continua degli Assistenti Sociali”, deliberati ai sensi del DPR 137/12, dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 ~~122~~ ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1 gennaio 2023, acquisito il parere favorevole del Ministero di Giustizia pervenuto in data 28 dicembre 2022 con nota m_dg.GAB.27/12/2022.0040431.U.
3. il "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione consuntiva per l'autorizzazione della formazione continua”;
4. la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte “Diritti di segreteria per accreditamento eventi formativi”;
5. la Deliberazione CNOAS n. 208 del 16 dicembre 2017 “Manuale delle procedure dei Consigli regionali e R.A.C.” e Deliberazione di presa d'atto del CROAS Piemonte;
6. il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento.
7. la legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
8. il D. lgs n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
9. il Piano nazionale Anticorruzione del 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;

Considerato

1. che i Consigli Regionali e il Consiglio nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi, secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 5 del DPR 137/2012;
2. che, a norma delle Linee di indirizzo, coordinamento e di attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 ottobre 2022, i Consigli Regionali e il Consiglio nazionale possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. Si specifica che la locuzione "in convenzione e/o cooperazione" racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-quadro, partenariati, che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi;
3. che la concessione del solo patrocinio all'iniziativa non costituisce autorizzazione all'evento per il riconoscimento dei crediti;
4. che la scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l'evento formativo è lasciata alla discrezionalità del Consiglio regionale;
5. che tali accordi riguardano esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti privati, con sede legale nel territorio regionale di competenza, che non hanno tutti i requisiti per richiedere l'autorizzazione;
6. che i soggetti richiedenti una convenzione/cooperazione ad un Consiglio regionale devono dichiarare di non avere altri accordi in essere con alcun altro Croas;
7. che il CROAS Piemonte intende strutturare con enti/agenzie prassi di collaborazione per definire percorsi di formazione sempre più rispondenti ai bisogni degli iscritti;
8. che il CROAS Piemonte ha anche l'esigenza di rispondere ai bisogni formativi di iscritti inseriti in situazioni lavorative precarie o disoccupati o inseriti in enti che per le loro caratteristiche non organizzano un ampio spettro di attività formative o impegnati in ambiti lavorativi differenti;
9. che il CROAS Piemonte ha il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
10. che il CROAS Piemonte è interessato a riconoscere e valorizzare i percorsi formativi fin dalla fase di progettazione;
11. che l'ente/agenzia/formatore ha tra le sue finalità:
 - L'interesse nell'elaborazione di progetti formativi sempre più rispondenti alle esigenze degli Assistenti Sociali;
 - L'attenzione ai cambiamenti nell'approccio teorico, metodologico e deontologico dell'esercizio della professione;
 - La considerazione dei mutamenti sociali e dell'emergere di nuovi bisogni.

Convengono e stipulano quanto segue

1. il CROAS Piemonte garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative organizzate dall'ente/agenzia/formatore _____ attraverso forme comunicative adeguate;
2. Il CROAS Piemonte si impegna a presenziare, compatibilmente con l'organizzazione dell'agenda istituzionale, ad iniziative formative proposte dall'ente/agenzia/formatore _____;
3. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna a coinvolgere il CROAS Piemonte nella fase di progettazione di eventi/progetti formativi che intende avviare con richiesta di riconoscimento di crediti per gli assistenti sociali;
4. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna a valutare la possibilità di realizzazione di progetti formativi proposti dal CROAS e coerenti con le linee di indirizzo indicate dal CROAS Piemonte relativamente ai fabbisogni rilevati sul territorio;

5. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna, laddove è possibile, ad accogliere a titolo gratuito, assistenti sociali segnalati dal CROAS Piemonte. In tali situazioni il CROAS Piemonte non richiederà il pagamento dei diritti di segreteria previsti dal Regolamento.
6. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna ad attenersi alla procedura di richiesta e di riconoscimento dei crediti formativi come da Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS e come da Regolamento approvato dal CROAS Piemonte, avendo particolare attenzione ai tempi previsti;
7. l'ente/agenzia/formatore _____ si impegna a mettere a disposizione gratuitamente al CROAS Piemonte, ove possibile e previa valutazione da parte dell'Ente, proprie sedi per lo svolgimento di eventi formativi;
8. l'ente/agenzia/formatore _____ promuove e sostiene le attività di tirocinio professionale di Servizio Sociale, facilitando l'attività di supervisione di Servizio Sociale realizzata da propri dipendenti Assistenti Sociali;
9. l'ente/agenzia/formatore _____, mediante un referente preposto, collaborerà con il CROAS Piemonte per l'individuazione di ulteriori strategie comuni, in materia di formazione degli Assistenti Sociali;
10. l'ente/agenzia/formatore _____ all'interno della propria attività formativa si impegna ad essere coerente con le indicazioni del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali;
11. l'ente/agenzia/formatore _____ è consapevole del fatto che il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali prevede che i docenti debbano avere specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;
12. l'ente/agenzia/formatore _____ è consapevole del fatto che il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali prevede che gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non debbano avere riportato condanne penali definitive;
13. l'ente/agenzia/formatore _____ è consapevole del fatto che il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali prevede che il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati;
14. l'ente/agenzia/formatore _____ se intende mantenere la convenzione deve presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente.
15. l'ente/agenzia/formatore _____, pena la decadenza della convenzione, acquisisce la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte degli eventuali Consiglieri dell'Ordine coinvolti negli eventi e attività formative. Tale dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di accreditamento.

Il materiale informativo relativo all'evento accreditato non deve riportare il logo del CROAS Piemonte se non preventivamente concesso il patrocinio.

Il CROAS Piemonte e l'ente/agenzia/formatore _____ provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei Dati Personali).

La convenzione ha durata coincidente con il triennio formativo dalla data di sottoscrizione, può essere modificata su richiesta di uno dei due contraenti, fatte salve eventuali modifiche del Regolamento Nazionale per la formazione Continua con le quali il presente accordo non può essere in contrasto.

I soggetti convenzionati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere il rinnovo della convenzione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio. In mancanza, la convenzione rimane valida fino al termine del triennio autorizzato.

Il CROAS Piemonte si riserva di revocare la convenzione e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto di quanto definito dalla presente convenzione.

Ente/Agenzia formativa/Ente di
Formazione/Formatore
Legale rappresentante

CROAS Piemonte
Legale rappresentante Presidente

Torino,